



PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA DI CUI ALL'ART. 36, D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50, IN LINEA CON QUANTO DISPOSTO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI), ART. 2, COMMA 3, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, COSI' COME MODIFICATO DALL'ART. 51, COMMA 3, D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON L. 29 LUGLIO 2021, N. 108, PER LA CONTRATTUALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE PAESAGGISTICA DELL'EX "BASE LORAN" PRESSO L'ISOLA DI LAMPEDUSA (AG) IN USO ALL'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

CIG 9454538393 CUP G52F22000480005



1...PREMESSE	4
2...PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITA' DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA	4
3...REVISIONE DEI PREZZI	5
4...PROCEDURA NEGOZIATA	5
5...SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
6...REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA	7
6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE	7
6.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	8
6.2.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE.....	9
6.2.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA	9
6.2.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI.....	9
6.2.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI	11
6.2.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	11
7...AVVALIMENTO	12
8...SUBAPPALTO	13
9...GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA	14
9.1 GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA	14
9.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA	15
9.3 POLIZZA ASSICURATIVA.....	15
10.SOPRALLUOGO	16
11.CONTRIBUTO A.N.A.C. e PASSOE	17
12.TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E L'ESECUZIONE DEI LAVORI	17
13.REPERIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	18
14.MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	18
15.DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	19
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	20
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	20
15.3 PATTO D'INTEGRITÀ.....	22
15.4 IMPOSTA DI BOLLO	22
15.5 IMPEGNO AL RILASCIO DELLA GARANZIA DEFINITIVA	23
15.6 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'AVVALIMENTO	23
15.7 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	23
16.SOCCORSO ISTRUTTORIO	25
17.OFFERTA ECONOMICA	26
18.TERMINI DELLA PROCEDURA	27
19.STRUTTURA DI SUPPORTO	27



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI

20. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	27
21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA	28
22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	29
23. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	29
24. PENALI	30
25. RISOLUZIONE	31
26. RECESSO ANTICIPATO.....	31
27. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	31
28. ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO	31
29. ACCESSO AGLI ATTI.....	32
30. DATI PERSONALI.....	33
31. DEFINIZIONE CONTROVERSIE	33
32. CHIARIMENTI	33



DISCIPLINARE DI GARA

1 PREMESSE

Con determina a contrarre prot. n. 481041/RU del 20 ottobre 2022, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori relativi alla ristrutturazione edilizia e riqualificazione ambientale paesaggistica dell'ex "Base Loran" presso l'isola di Lampedusa (AG) in uso all'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto in argomento, come meglio specificato nell'allegato capitolato Tecnico.

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito web www.adm.gov.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Procedure attivate/Direzione centrale; eventuali rettifiche saranno pubblicate sul medesimo 'profilo del committente' ed avranno valore di notifica agli effetti di legge.

Nell'ambito della redazione degli elaborati specialistici e dell'esecuzione dei lavori, dovrà essere garantito il rispetto, quanto più possibile coerente con il quadro richiesto degli standard di performance dei materiali in acquisto, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) pubblicati dal Ministero dell'Ambiente, volti a individuare la soluzione progettuale o il prodotto migliore, sotto il profilo ambientale, in relazione al relativo ciclo di vita, valorizzando le caratteristiche prestazionali che ottimizzano la durabilità e le intrinseche caratteristiche tecniche dei materiali di vestiario ed equipaggiamento.

Per chiarezza si riporta il link dal quale è possibile consultare la normativa di riferimento in ordine ai CAM adottati dal Ministero della Transizione ecologica: [Cam - MiTE Portale CAM](#).

Ai sensi dell'articolo 58 del d.lgs. n.50 del 2016 (nel prosieguo, Codice), la presente procedura è interamente svolta tramite piattaforma Telematica CONSIP mediante RdO con invito agli operatori economici che hanno risposto alla manifestazione d'interesse prot. 357482/RU del 02-08-2022 e sono stati successivamente estratti tramite sorteggio pubblico anonimo tenutosi in data 18 ottobre 2022 presso la sede dell'Agenzia in Piazza Mastai, 12 – Roma.

Ai sensi dell'art. 95 del Codice il criterio di aggiudicazione per la presente procedura, è quello del minor prezzo.

Il CIG assegnato alla presente procedura, indicato in tutti i documenti di gara, è il seguente:
lotto unico CIG 9454538393 CUP G52F22000480005

Il **Responsabile Unico del Procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice è l'ing. Salvatore Manganaro salvatore.manganaro@adm.gov.it.

2 PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITA' DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA.

La prestazione oggetto di appalto è costituito da un servizio di progettazione esecutiva e dalla successiva esecuzione dei lavori relativi alla ristrutturazione edilizia e riqualificazione ambientale paesaggistica dell'ex "Base Loran" presso l'isola di Lampedusa (AG) in uso all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L'importo complessivo a base di gara, IVA esclusa, è pari ad **euro 254.473,41** (duecentocinquantaquattromila quattrocentosettantatre/41) per il servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e ad **euro 4.893.719,45** (quattro milioni

ottocentonovantatremila settecentodiciannove/45) per l'esecuzione dei lavori di cui oneri per la sicurezza pari a euro **350.302,04** (trecentocinquantamila trecentodue/04), non soggetti a ribasso di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice degli appalti l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato essere pari a Euro 921.487,37 (novecentoventunomila quattrocentoottantasette/37).

L'appalto è costituito da un unico lotto il cui dettaglio delle prestazioni previste è il seguente:

n.	Descrizione servizi/beni	CPV ¹	Importo
1	Esecuzione lavori	45454000-4	€ 4.543.417,41
2	Progettazione esecutiva e CSP	71221000-3	€ 254.473,41
A) Importo totale soggetto a ribasso			4.797.890,82 €
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			350.302,04 €
A) + B) Importo complessivo a base di gara			5.148.192,86 €

L'Agenzia si riserva la possibilità di valutare alla scadenza della presente procedura la possibilità di ricorrere a quanto indicato dall'art. 106 comma 11 e seguenti. del d.lgs n.50 del 2016 e ss.mm.ii.

3 REVISIONE DEI PREZZI

L'eventuale revisione prezzi è disciplinata da quanto previsto dall'art. 29 del d.l. n. 4 del 27.01.2022, convertito con modificazioni dalla l. 28 marzo 2022, n. 25 e s.m.i..

4 PROCEDURA NEGOZIATA

Conclusa l'indagine di mercato, di cui all'avviso con prot. n. 357482/RU del 2 agosto 2022, si procede con una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando, così come prevista dall'art. 63, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in linea con quanto disposto dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni), art. 2, comma 3, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51, comma 3, d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con l. 29 luglio 2021, n. 108.

Per il tipo di lavoro richiesto, l'importo posto a base d'asta e la durata, si è scelto di avviare una Richiesta d'offerta (RdO) sul MePa, invitando n. 10 operatori economici, sorteggiati in seduta pubblica anonima del 18.10.2022 ore 11.00 in Roma, P.zza Mastai 12, come da avviso 464504/RU del 11.10.2022 pubblicato in data 12.10.2022 nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web www.adm.gov.it, che hanno presentato istanza all'avviso sopra citato.

¹ Regolamento (CE) N. 213/2008 della Commissione del 28 novembre 2007



5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 45 del Codice che hanno presentato istanza all'avviso prot. n. 357482/RU del 2 agosto 2022, e che sono stati successivamente estratti con sorteggio pubblico in data 18 ottobre 2022 ed in possesso dei requisiti previsti alla data di scadenza dell'Avviso della manifestazione di interesse appena citato.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,



L'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Sono **esclusi** dalla presente procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n. 50 del 2016, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del **consorzio e delle consorziate** indicate quali esecutrici. Nel caso di altre forme di raggruppamento o altre forme plurisoggettive, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice deve essere posseduta da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento formato.

La comprova dei requisiti è fornita con i documenti indicati e le modalità previste all'art. 86 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Sono altresì **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 come ulteriormente specificato dall'art. 21 del d.lgs. n. 39 del 2013 o di altre situazioni che, ai sensi della normativa vigente, determinino ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

La comprova del requisito è fornita mediante autodichiarazione dell'Operatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 da rendere nella domanda di partecipazione (Allegato 1).

Gli operatori economici devono possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) o altra Banca dati equivalente



istituita presso la Prefettura, ovvero aver presentato domanda di iscrizione alla *white list*, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190 del 2012 s.m.i.² **pena l'esclusione dalla procedura di gara.**

In caso di *raggruppamenti/consorzi/o altre forme plurisoggettive*, fermo restando i casi di obbligatorietà per gli operatori economici che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 53, legge n. 190 del 2012, il requisito di iscrizione all'*elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori* deve essere posseduta dal raggruppamento nel suo complesso. Restano ferme le condizioni ed i controlli obbligatori in capo a **tutti** gli esecutori previsti dal d.lgs. n. 159 del 2011³ e dalla legge n. 190 del 2012.

La comprova del requisito è assolta mediante la trasmissione di copia dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa della Prefettura territorialmente competente o altra documentazione certificata dall'Ente preposto al rilascio.

Sono **esclusi** dalla presente procedura gli operatori economici che non accettano e rispettano le clausole contenute nel patto di integrità (Allegato 3), ai sensi dell'articolo 83 bis del d.lgs. n. 159 del 2011.

Gli operatori economici devono rispettare i criteri ambientali minimi per lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione, e manutenzione di edifici pubblici, ai sensi del d.m. 11 ottobre 2017 (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017).

Gli operatori economici che intendano presentare la propria candidatura in forma singola dovranno essere iscritti, alla Piattaforma di e-procurement "Acquisti in rete – Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione" con accreditamento al bando Edifici civili e industriali, categoria OG1.

Qualora la candidatura venga presentata da un operatore economico in forma plurisoggettiva, tutti gli operatori facenti parte dell'aggregazione dovranno essere iscritti, al momento della presentazione d'interesse alla Piattaforma di e-procurement "Acquisti in rete – Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione" con accreditamento al bando Lavori Edifici civili e industriali, categoria OG1.

6.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, esplicitati nei successivi paragrafi, ai sensi dell'art. 81 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, come modificata con delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-AVCpass) secondo le indicazioni operative per la registrazione presenti sul sito: www.anticorruzione.it, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

² Circolare del Ministero dell'Interno n. 25954 del 23 marzo 2016

³ Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.



6.2.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Costituisce requisito di idoneità l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii..

Per l'operatore economico esecutore delle attività relative agli impianti, costituisce requisito di idoneità l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura coerente con le attività ricadenti all'ambito di applicazione del d. m. n. 37 del 2008, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.

6.2.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

In considerazione dell'oggetto della presente procedura di gara gli operatori economici devono possedere un fatturato globale medio annuo riferito agli esercizi finanziari 2020-2021 (somma del fatturato delle due annualità indicate diviso due) di **euro 2.000.000,00**, oltre IVA.

La richiesta del fatturato medio, nell'ultimo biennio è motivata dalla necessità di considerare la situazione economica italiana a causa dell'emergenza derivante dal SARS-CoV- 2⁴.

La comprova del requisito può essere fornita, con i documenti indicati all'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I del d.lgs. n. 50 del 2016 mediante:

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti, mediante il Modello Unico o la dichiarazione IVA.
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

6.2.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI

In considerazione dell'oggetto della presente procedura di gara, i concorrenti ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 84 del d.lgs. n. 50 del 2016, devono essere in possesso di adeguata attestazione di qualificazione SOA, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzato, in corso di validità, nella categoria di lavori OG1 class. IV-bis o superiore, OG11 class. III-bis o superiore, come descritto nella tabella seguente.

⁴ Art. 83, c. 5, del d.lgs. n. 50 del 2016: “[...] La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara.[...]”

TIPOLOGIA DELLE LAVORAZIONI		IMPORTO
Edifici civili ed industriali	OG 1 Classe IV-bis	3.387.047,65
Impianti tecnologici	OG 11 Classe III-bis	1.136.671,80

La comprova del requisito, è fornita mediante trasmissione del certificato rilasciato dalla società organismo di attestazione in corso di validità.

Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA/IAF 28 - Costruzione.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

L'avvalimento dei suddetti requisiti è disciplinato nel seguente paragrafo 7 del presente elaborato.

L'incarico di servizi intellettuali posto a base di gara ricomprende la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Per prestatori di servizi di progettazione esecutiva, si richiede il possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura/Ingegneria Civile, Ingegneria Edile regolarmente iscritti ai rispettivi albi professionali. Per gli stessi è richiesta inoltre un'esperienza documentata, mediante autocertificazione, di almeno 3 anni in attività coerenti con quelle oggetto dell'appalto.

Il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. n. 81 del 2008.

I professionisti incaricati delle prestazioni tecniche previste nel presente bando devono essere in possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali in corso di validità, di importo pari a quello posto a base di gara per il servizio di progettazione esecutiva, di cui sarà richiesta copia a seguito dell'avvenuta aggiudicazione.

La comprova del requisito è fornita mediante autodichiarazione del professionista abilitato scelto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, da rendere nella domanda di partecipazione, avendo cura di inserire il riferimento ai corsi specifici sopra evidenziati, nonché l'esperienza lavorativa pregressa richiesta.

In ogni caso, ulteriori figure professionali che si riterranno necessarie per il corretto espletamento del servizio di progettazione dovranno possedere i requisiti richiesti dalla legge nonché farsi carico delle relative procedure autorizzative.

In presenza di cause di forza maggiore, per le quali il progettista indicato non possa espletare l'incarico previsto, l'operatore economico dovrà indicare un altro professionista con i medesimi requisiti richiesti dal presente disciplinare, da sottoporre ad approvazione da parte della stazione appaltante.

I requisiti di cui all'art. 80 del Codice, i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti da parte di ogni singolo operatore (anche in caso di R.T.I., consorzio)



mentre, il soddisfacimento dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica-professionale possono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

6.2.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.2.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Il requisito specifico di cui alle attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici ai sensi del d.m. n. 37 del 2008, deve essere posseduto dal soggetto esecutore delle opere impiantistiche.

I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 6.2.2, ed i requisiti di capacità tecniche e professionali di cui al paragrafo 6.2.3, devono essere posseduti:

1. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, c), del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I requisiti relativi alle certificazioni riportate nel paragrafo 6.2.3, sono attestati e verificati in relazione:

- a) al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;
- b) al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che l'erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
- c) alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente correlate alla attività oggetto dell'appalto.

6.2.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.2.1, deve essere posseduto:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;



- b. da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito specifico di cui alle attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici ai sensi del d.m. n. 37 del 2008, deve essere posseduto dal soggetto esecutore delle opere impiantistiche.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2.2, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

I requisiti relativi alle certificazioni riportate nel paragrafo 6.2.3, sono attestati e verificati in relazione al raggruppamento creato nel complesso.

7 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui al paragrafo 5 del presente disciplinare, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di **capacità economica e finanziaria** di cui al paragrafo 6.2.2, ed i **requisiti di capacità tecniche e professionali** di cui al paragrafo 6.2.3, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, con esclusione dei requisiti previsti all'art. 80, del Codice, dei requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 6.1 ed i requisiti di idoneità professionale di cui paragrafo 6.2.1.

Si esplicita che il ricorso all'avvalimento relativamente alle certificazioni previste nel paragrafo 6.2.3 (qualità o attestazione SOA), comporta che il contratto di avvalimento, pena nullità, contenga la specifica dei requisiti forniti e delle risorse che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità. Non saranno considerati ammissibili generici contratti di avvalimento o contenenti generici trasferimenti di risorse⁵.

L'ausiliaria deve:

- a) Possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; i requisiti devono essere dichiarati presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, il sottoscrittore **sarà escluso** dalla presente procedura di gara.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

A **pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

⁵ cfr CdS Adunanza Plenaria 16 ottobre 2020, n. 22



Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5 del Codice, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, commi 6, 7, 8, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci dell'ausiliario, così come definito dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea 3 giugno 2021 nella causa C-210/20, non si procederà all'esclusione automatica del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ma si imporrà all'operatore economico la sostituzione dell'ausiliario. Resta ferma l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente tale sostituzione, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Per la categoria "OG11 Impianti tecnologici", categoria a qualificazione obbligatoria, non sarà consentito l'avvalimento, ai sensi dell'art. 89, comma 11, del d.lgs 50 del 2016 e s.m.i..

8 SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nei limiti e secondo le disposizioni di cui dall'art.105 del d.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii così come modificato dall'art. 49 del d.l. n. 77 del 2021 convertito in l. 29/07/2021 n. 108 e dalla l. 23/12/2021 n. 238.

Per quanto attiene alla progettazione esecutiva non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Resta ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

A pena di nullità, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Nella domanda di partecipazione il concorrente è tenuto a indicare se intende subappaltare o meno parte del contratto a terzi, nonché i lavori o le parti di opere o le prestazioni che intende subappaltare o concedere a cottimo, nei limiti ed in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e dall'art. 49, co. 1 del d.l. 31/05/2021, n. 77.

Diversamente, per l'ipotesi di dichiarazioni prive dell'indicazione della volontà di subappaltare, il subappalto non sarà autorizzato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto **non comporta l'esclusione** dalla gara ma rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto.

Restano fermi il controllo dei requisiti, anche in capo ai subappaltatori, indicati nel capitolo 6.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 105 del Codice la questa Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

È onere dell'Aggiudicatario della procedura, richiedere le autorizzazioni e cura la trasmissione della documentazione, tra i quali anche il contratto di subappalto prima della stipula.

Considerati i lavori riconducibili alla categoria OG11, così come individuata dall'art. 2 del d.m. 10 novembre 2016, n. 248, come opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica di cui all'articolo 89, comma 11 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, la possibilità di subappalto è così definita:

Categ.	Descrizione	Importo [€]	%	Prevalente/Scorporabile	Subappalto
OG1	Edifici civili e industriali	3.387.047,65	69,21	Prevalente	< 50 %
OG11	Impianti tecnologici	1.136.671,80	23,23	Scorporabile	< 50 %
OS24	Verde e arredo urbano	370.000,00	7,56	Scorporabile	100 %

9 GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

9.1 GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA

Per la modalità di affidamento di cui al presente disciplinare, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 11 settembre 2020, n. 120, non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016.



9.2 GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, del Codice, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice e secondo lo schema tipo di contratto di cui al decreto del ministero dello sviluppo economico, n. 31 del 19 gennaio 2018.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la **decadenza dell'affidamento** e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'aggiudicatario, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice e deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima **entro quindici giorni**, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La somma garantita è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103 del Codice, e qualora ricorrano le condizioni, l'importo della garanzia è ridotto ai sensi dell'art 93, comma 7, del Codice.

Si precisa inoltre che:

- in caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione senza soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che li costituiscono siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 93, comma 7, del Codice per la riduzione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;
- in caso di partecipazione in Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice/Aggregazione con soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio o le Consorziate esecutrici o l'Organo comune o le retiste esecutrici siano in possesso dei requisiti.

Ai sensi del comma 10, dell'articolo 104, del Codice, la garanzia definitiva prevede la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore.

9.3 POLIZZA ASSICURATIVA

Ai sensi dell'articolo 103 comma 7, del Codice, l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare, alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che copra sia i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sia per la responsabilità civile per i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione.



Per i danni di esecuzione la Stazione Appaltante richiede una somma assicurata, **per le opere pari all'importo del contratto** IVA esclusa.

Tale polizza deve essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La polizza in argomento deve assicurare la stazione appaltante contro la **responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT)** con un massimale minimo pari a euro 500.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L'Aggiudicataria assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi all'esecuzione contrattuale e si impegna a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone o cose, di proprietà dell'Agenzia ovvero di terzi.

10 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati dal servizio è consigliato, al fine di acquisire elementi utili alla corretta formulazione dell'offerta. Ai fini dell'effettuazione del sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante, non oltre il termine del 28 Ottobre 2022, all'indirizzo di posta elettronica dir.amministrazionefinanza.acquisti@adm.gov.it, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo.

La richiesta, da effettuare secondo il *fac simile* allegato (Allegato 4), deve specificare l'indirizzo di posta elettronica/Pec, a cui indirizzare la convocazione.

Il sopralluogo verrà effettuato entro **il giorno 17 novembre 2022** nei soli giorni stabiliti dalla Stazione Appaltante. Data, ora e persona incaricata dall'Agenzia per l'espletamento del sopralluogo saranno comunicati con almeno **5 giorni** di anticipo all'indirizzo PEC indicato nell'allegato dal richiedente. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro e da soggetto diverso munito di delega e purché dipendente/incaricato dell'operatore economico concorrente.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

L'eventuale attestazione dell'avvenuto sopralluogo fa parte dei documenti da caricare da parte dell'operatore tra la documentazione amministrativa della RdO.



11 CONTRIBUTO A.N.A.C. e PASSOE

I partecipanti alla procedura dovranno presentare, **a pena di esclusione** e con le modalità che seguono, copia del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266, del 23 dicembre 2005 e ss.mm.ii.

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

L'importo del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è pari ad Euro 200,00 (duecento/00) e potrà essere effettuato scegliendo tra le modalità di cui alla delibera dell'ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 come aggiornata dalla Delibera ANAC 21 dicembre 2021 n. 830.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 266/2005.

I concorrenti avranno altresì, cura di acquisire il relativo "**PASSOE**" e di inserirne copia unitamente alla ricevuta del contributo di cui sopra tra la documentazione amministrativa.

In caso di mancata presentazione della copia di avvenuta registrazione, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che la registrazione sia stata già effettuata prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Nel caso di avalimento, subappalto, raggruppamenti e/o consorzi la procedura di registrazione del "**PASSOE**" dovrà essere effettuata da tutti i soggetti, nelle modalità riportate nel sito ANAC.

La registrazione del *Passoe* è necessaria per la verifica del possesso dei requisiti di cui art. 80, del Codice, che verrà effettuata attraverso l'utilizzo del sistema *AVCpass*, reso disponibile dall'ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii, secondo le indicazioni operative per la registrazione presenti sul sito: www.anticorruzione.it.

Tale procedura di verifica si integra con quanto disposto dall'art. 85, commi 1, 3 e 5 del Codice, relativo al Documento di Gara Unico Europeo che deve riportare i dati di individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione di consenso.

L'Agenzia si riserva di chiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui all'art. 86 del d.lgs. n.50 del 2016 ss.mm.ii. come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83.

12 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Dopo la stipulazione del contratto, il responsabile del procedimento, con ordine di servizio, dispone che l'affidatario dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo e successiva predisposizione dei documenti del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, che dovrà essere completata nei tempi di cui al capitolato speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara e cioè in **gg 90 (NOVANTA)** naturali e consecutivi dall'ordine di servizio.

La verifica della progettazione esecutiva redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori. Il progetto esecutivo, verificato ai sensi dell'art. 26 del Codice, è validato dalla stazione appaltante. Dalla data di validazione decorre il termine di **gg 45 (QUARANTACINQUE)** per la consegna dei lavori.

Nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante procederà alla corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato, secondo le seguenti modalità: in unica soluzione, al netto dell'eventuale anticipazione, nelle modalità previste nel presente disciplinare e nell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto.

L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre **gg 420 (QUATTROCENTOVENTI)** naturali e consecutivi dalla data di consegna.

13 REPERIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di progetto è disponibile ai partecipanti della presente procedura sul portale della Piattaforma di e-procurement "Acquisti in rete – Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione" utilizzata per la presente gara.

14 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere presentati esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Sono considerate **inammissibili** ai sensi dell'art. 59, comma 4, del Codice, le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti, ove previsto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del d.lgs. n. 82 del 2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto



alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

L'offerta è composta da:

- **documentazione amministrativa;**
- **offerta economica vincolante per il concorrente.**

15 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla RdO è la seguente:

- **Domanda di partecipazione** (allegato 1), resa dal legale rappresentante dell'impresa utilizzando il modello pubblicato sul Portale e redatta nelle forme di cui all'art. 47 del d.P.R. 445 del 2000. Gli elementi ed i requisiti ivi riportati devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse di cui al prot. n. 357482 del 2 agosto u.s.;
- **Autodichiarazione professionisti** (allegato 1bis) nelle forme di cui all'art. 47 del d.P.R. 445 del 2000 riportante i requisiti richiesti nel presente disciplinare;
- **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** (allegato 2), in formato elettronico, redatto in lingua italiana e firmato digitalmente;
- **(Unicamente nel caso in cui l'offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'operatore concorrente)** COPIA DELLA PROCURA, anche in semplice copia fotostatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445 del 2000 e s.m.i., che confermi la persistenza del conferimento dei poteri di rappresentanza, accompagnata da copia fotostatica del documento di identità valido del sottoscrittore;
- **Ricevuta** di pagamento del **contributo A.N.A.C.** e dell'avvenuta acquisizione del **Passoe**;
- **Patto d'integrità** (allegato 3) debitamente compilato e firmato per accettazione;
- Copia avvenuto sopralluogo se effettuato (allegato 4).
- Documento attestante il versamento dell'imposta di bollo;
- Informativa *privacy* sui dati personali (allegato 5) sottoscritta da parte di tutti i soggetti partecipanti, comprese eventuali ausiliarie;
- Dichiarazione rispetto clausola di *pantouflage* (allegato 6), sottoscritta da parte di tutti i soggetti partecipanti, comprese eventuali ausiliarie;
- Dichiarazione insussistenza conflitto di interessi potenziale (allegato 7), sottoscritta da parte di tutti i soggetti partecipanti, comprese eventuali ausiliarie;
- Tracciabilità dei flussi finanziari in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della l. n. 136 del 2010 (allegato 8), sottoscritta da parte di tutti i soggetti partecipanti;
- Impegno rilascio garanzia definitiva (allegato 9);
- Copia certificazione attestante il possesso dei requisiti/qualificazione SOA richiesti nel presente disciplinare;

Ove necessario documentazione relativa:

- All'avvalimento;
- Ulteriore documentazione per i soggetti associati.



15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione dovrà essere caricata a Sistema come da modulo di cui all'allegato 1.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo di cui allo schema dell'allegato 2. Presenta, inoltre, il Documento di Gara Unico Europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui in precedenza e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere reso e sottoscritto:

- Dal legale rappresentante del concorrente;
- Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;



- Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
 - Nel caso di aggregazioni di imprese di rete ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.
- Nel caso di un procuratore va trasmessa, a pena di esclusione, la relativa procura.

Si precisa che nella **Parte II**:

Lettera A: Informazioni sull'operatore economico – dovranno essere dichiarati i dati identificativi dell'operatore economico, le informazioni generali e la forma di partecipazione.

Lettera B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico – dovranno essere riportati i dati identificativi (ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta): del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (cfr. Consiglio di Stato, A.P. 6.11.2013, n.24: per "socio di maggioranza" si intende il socio persona fisica con partecipazione pari o superiore al 50% oppure due soci con partecipazione paritaria al 50%).

Per quanto riguarda i procuratori generali ed i procuratori speciali muniti di poteri gestionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti, cosicché, per sommatoria, possano configurarsi poteri analoghi a quelli che lo statuto attribuisce agli amministratori si fa riferimento a quanto stabilito dal Consiglio di Stato A.P., n. 23/2013.

***N.B.:** i dati di cui sopra devono essere riportati anche con riferimento ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di trasmissione della lettera di invito.*

Lettera C: informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti – da compilarsi solo in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Lettera D: informazioni concernenti i subappaltatori – dovranno essere riportate le indicazioni relative al subappalto.

In particolare, il concorrente che intende ricorrere al subappalto, dovrà barrare la casella "SI" e dovrà indicare le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale.

Altresì, per la **Parte III** (motivi di esclusione) – **Lettera A: Motivi di esclusione legati a condanne penali:** il possesso del requisito di cui ai commi 1, 2 e 5, lett. l), dell'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente mediante utilizzo del modello DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80 (in carica o cessati) indicando il nominativo dei singoli soggetti (cfr. linee guida del MIT del 18.07.2016 sulla compilazione del DGUE). Nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio le suddette dichiarazioni, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett.



l), del d.lgs. 50 del 2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nel caso in cui le informazioni contenute nel DGUE non siano ritenute sufficienti, la stazione appaltante può chiedere ai concorrenti la presentazione di una dichiarazione integrativa che copra le informazioni non previste dal DGUE o non aggiornate.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

15.3 PATTO D'INTEGRITÀ

Il documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto da parte del concorrente e presentato unitamente alla documentazione amministrativa a pena di esclusione dalla procedura.

In caso di partecipazione in forma plurima (RTI/ConSORZI ordinari sia costituiti che costituendi) il Patto deve essere firmato dal legale rappresentante/procuratore speciale di ogni componente.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50 del 2016 che partecipano in proprio il Patto deve essere firmato dal legale rappresentante/procuratore speciale del consorzio.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50 del 2016 che partecipano per alcune consorziate il Patto deve essere firmato dal legale rappresentante/procuratore speciale del consorzio e delle singole consorziate esecutrici.

Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante della Impresa e/o Imprese ausiliaria/e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnico/i.

Nel caso di subappalto, il Patto deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo, e dall'eventuale/i Direttore/i Tecnici.

15.4 IMPOSTA DI BOLLO

Con riferimento all'imposta di bollo, il modello per il pagamento è l'F23, sullo stesso andranno riportati i seguenti dati:

- a) i dati del concorrente (campo 4);
- b) i dati della stazione appaltante (AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI - Piazza Mastai, 12 RM CF: 97210890584. (campo 5);
- c) codice ufficio: TJN (campo 6);
- d) codice tributo: 456T (campo 11).



In alternativa si potrà assolvere al pagamento del bollo, apponendo sulla domanda di partecipazione generata dal sistema, marca da bollo opportunamente annullata mediante timbro e firma parte sulla marca e parte sul foglio.

15.5 IMPEGNO AL RILASCIO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, comma 8, del Codice, il concorrente, a **pena di esclusione**, presenta la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.

15.6 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'AVVALIMENTO

In caso di ricorso all'avvalimento, in conformità all'articolo 89 del Codice, il concorrente deve, pena di esclusione dalla procedura, inviare alla stazione appaltante la relativa dichiarazione ed il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

In generale, il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50 del 2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- 2) la dichiarazione di avvalimento, sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. del Codice;
- 3) il contratto di avvalimento, in originale o copia autentica;
- 4) il *Passoe* dell'ausiliaria.

La stazione appaltante verificherà se l'ausiliaria soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice, ed imporrà all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

15.7 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.



Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

➤ **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

➤ **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:



- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente il termine di **10 giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede **all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.



Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

17 OFFERTA ECONOMICA

Ai partecipanti alla procedura sarà richiesto di presentare la propria offerta economica composta:

- dalla dichiarazione di offerta economica redatta direttamente tramite sistema MePa avendo cura di indicare l'importo complessivo;
- dalla compilazione dell'allegato n. 10 "offerta economica" predisposto dall'Agenzia, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente, avendo cura di indicare l'importo offerto ed il ribasso, i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza.

L'operatore economico avrà cura di formulare **un'offerta idonea** anche in considerazione di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi ed altre eventuali maggiorazioni derivanti dall'utilizzo nel progetto esecutivo dei nuovi prezzari regionali che dovessero eventualmente intervenire.

Dall'applicazione dello sconto offerto (α) all'"importo a base di gara soggetto a ribasso"(A) si deve ottenere "l'importo offerto" (B), al netto degli oneri della sicurezza. In caso di non corrispondenza tra sconto (α) ed "l'importo offerto" (B), si terrà per valido ed immutabile "l'importo offerto" in lettere (B in lettere). L'importo offerto (B) ed i costi della sicurezza non soggetti a ribasso (C) concorrono alla composizione dell'importo complessivo offerto ($E = B+C$).

Si precisa che, qualora l'importo complessivo offerto riportato nel documento "dichiarazione offerta economica" predisposto direttamente dal sistema dovesse essere differente rispetto all'importo complessivo offerto riportato nell'allegato n. 10 "offerta economica" si terrà per valido ed immutabile l'importo complessivo offerto (valore economico) riportato nel documento "dichiarazione offerta economica" predisposto direttamente dal sistema.

Si precisa che, lo sconto percentuale offerto sarà mantenuto anche nei casi previsti e disciplinati all'art. 106 del Codice.

Ai sensi dell'art. 92, comma 10 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., nell'offerta, **a pena di esclusione**, l'operatore dovrà indicare i propri costi della manodopera ed i propri costi della sicurezza.

A pena di esclusione, l'offerta economica deve essere sottoscritta

- dal legale rappresentante dell'operatore concorrente;
- nel caso di ATI, la sottoscrizione deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate;
- nel caso di Consorzio dal legale rappresentante dello stesso;
- nel caso di rete di impresa:
 - **Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica:** in tal caso l'allegato 10 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'organo comune e di ciascun operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma);
 - **Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune:** si rinvia la modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinari odi concorrenti già costituito/GEIE;

- **Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica:** in tal caso l'allegato 10 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'organo comune (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).

18 TERMINI DELLA PROCEDURA

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal giorno seguente alla pubblicazione dell'RdO e sino al termine indicato al paragrafo 5 - SOPRALLUOGO.

Il termine per la richiesta di chiarimenti è fissato al giorno 15 novembre 2022 ore 12.00.

Il termine di presentazione delle offerte è fissato al giorno 25 novembre 2022 ore 12.00.

19 STRUTTURA DI SUPPORTO

La Stazione Appaltante, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, si riserva, di concerto con il RUP, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, di istituire una struttura stabile a supporto del RUP stesso, di cui all'art. 31 comma 9 del Codice, per la valutazione delle stesse.

20 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio del **minor prezzo** offerto, ai sensi dell'art. 95 del Codice, rispetto a quello posto a base di gara all'operatore economico che avrà presentato un minor importo Offerto valido.

Nel caso di parità dell'importo nelle offerte ricevute, si procederà a sorteggio, degli operatori interessati dalla parità, con le modalità che saranno se del caso specificate.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserverà la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

Nella prima seduta ADM procederà con l'apertura e verifica della documentazione amministrativa inserita nel portale dagli operatori economici. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice così come disciplinato nel paragrafo 16 del presente disciplinare.

Una volta esaminati gli eventuali atti integrativi, verranno individuati i concorrenti ammessi e gli eventuali concorrenti esclusi con comunicazione art. 76, comma 2-bis e comma 5, del Codice.

Successivamente si provvederà all'apertura delle offerte economiche collocate sulla piattaforma.



È prevista l'esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter del medesimo articolo; non si applicano pertanto i commi 4, 5 e 6 del citato articolo 97.

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all'importo a base di appalto.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

21 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA

All'esito delle operazioni di gara di cui sopra per il tramite del sistema MePa, viene formulata la graduatoria e la conseguente *proposta di aggiudicazione* è approvata dal RUP ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Codice, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala. La Stazione appaltante provvede all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice.

La stazione appaltante effettua le comunicazioni, di cui all'art. 76, del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di offerta, ai sensi dell'art.32, comma 7, del Codice. Resta quindi inteso che tutti i mezzi di prova, a comprova del possesso dei requisiti dichiarati in fase di offerta di cui all'allegato 1 e già non presenti nella documentazione fornita, saranno richiesti all'aggiudicatario prima della stipula.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, proseguendo con il secondo in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, scorrendo la stessa fino ad eventuale esaurimento

Divenuta efficace l'aggiudicazione, si provvederà a stipulare il contratto con il concorrente aggiudicatario, nei termini previsti dal Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art 103 del Codice. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata autenticata. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali relativi alla stipulazione del contratto.

Trova applicazione il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016, in ordine al rimborso da parte dell'aggiudicatario delle spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara, che deve essere rimborsata alla Stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.



La stazione appaltante di concerto con il RUP, ha facoltà di procedere con l'eventuale esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice e dall'art. 5 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7 marzo 2018.

22 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro **sette** giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la **risoluzione di diritto del contratto**.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (link: [Piano triennale di prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021 - 2023 - Agenzia delle dogane e dei Monopoli \(adm.gov.it\)](#)).

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante reperibile al link: [Codice di comportamento dei dipendenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle dogane e dei Monopoli \(adm.gov.it\)](#).



24 PENALI

Nel caso in cui si verificano inadempienze contrattuali, l'aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere delle penali nei casi, secondo gli importi e le modalità di seguito indicati.

Qualora le attività non vengano eseguite in conformità con quanto prescritto nei capitolati tecnici e per lavori in mancata rispondenza con il progetto esecutivo adeguatamente validato, il responsabile del procedimento, avvalendosi eventualmente del direttore dei lavori, ne darà formale comunicazione all'Aggiudicatario, che dovrà provvedere al corretto adempimento entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione.

Qualora l'Aggiudicatario non provveda entro cinque giorni al corretto adempimento, il responsabile del procedimento procederà direttamente all'applicazione delle penali e all'addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate.

L'Agenzia applicherà le penali dal giorno in cui si è verificato l'inadempimento fino al cessare dello stesso.

Ai sensi dell'art. 113-bis de Codice, per il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione delle prestazioni contrattuali, sarà applicata una penale giornaliera pari all'**uno per mille** dell'importo netto contrattuale, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di richiedere l'eventuale maggior danno.

Si specifica che:

- qualora dalla verifica del progetto, si evidenzino sostanziali manchevolezze saranno comunque applicate le penali contrattuali fino alla consegna di elaborati completi e sostanzialmente approvabili.
- Le verifiche da parte della Stazione Appaltante, non sollevano il progettista dagli obblighi assunti con la firma del contratto e dagli obblighi propri professionali in qualità di progettista.
- Gli elaborati progettuali saranno eventualmente sottoposti all'approvazione degli Enti preposti e alle verifiche e validazioni di legge; durante l'esame degli elaborati il progettista avrà l'obbligo di fornire alla Stazione Appaltante tutta l'assistenza necessaria per renderne agevole e spedita l'Approvazione. Sarà compito dell'Affidatario, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorità preposte alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione del progetto. Qualora, dopo le approvazioni di cui sopra, venissero richieste all'Agenzia, prima o durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera, modifiche di qualsiasi natura che comportino anche cambiamenti d'impostazione progettuale determinate da nuove e diverse esigenze, l'Affidatario dell'incarico è tenuto a redigere gli elaborati necessari senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo e nei tempi che saranno concordati tra le parti.
- Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti sarà applicata, previa contestazione da parte del R.U.P., una penale pari all'1 per mille del corrispettivo contrattuale che sarà trattenuta sul saldo del compenso fino a un massimo del 10% dell'importo stesso di aggiudicazione della procedura, oltre il quale, l'Agenzia ha facoltà di risolvere il Contratto mediante comunicazione scritta trasmessa a mezzo Pec. Ai fini del calcolo della penale, si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto dell'Agenzia al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'operatore incaricato, né esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato.



25 RISOLUZIONE

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'Agenzia ha facoltà di risolvere, anche parzialmente, in ogni momento, il contratto, qualora accerti l'incapacità dell'Aggiudicatario di svolgere i servizi o una evidente negligenza nell'esecuzione degli stessi.

26 RECESSO ANTICIPATO

L'Agenzia si riserva la facoltà di recesso dal rapporto, senza riconoscimento di danni, anche prima della scadenza, nei seguenti casi:

- il personale impiegato non abbia i requisiti richiesti;
- constatazioni di negligenze reiterate e particolarmente gravi in numero superiore a tre (notificate a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata) senza che la Ditta abbia fornito esauritive controdeduzioni entro tre giorni dalla contestazione;
- errata o mancata fornitura del servizio per numero superiore a tre volte;
- gravi inadempimenti rispetto agli obblighi della ditta aggiudicataria nei confronti del proprio personale;
- gravi inadempimenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- gravi inadempimenti rispetto a quanto previsto nelle norme generali.

27 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Questa Agenzia si riserva la possibilità di revocare la presente procedura in qualsiasi momento e senza preavviso, qualora se ne riscontrino le necessità.

Si riserva inoltre, di non procedere all'aggiudicazione, anche dopo l'apertura delle offerte e comunque prima della stipula del contratto, qualora i tempi del procedimento amministrativo non consentissero la corretta rendicontazione del progetto nelle modalità e nei tempi previsti dalla vigente normativa o nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovesse venire meno la certezza delle risorse a disposizione di questa Amministrazione e finalizzate alla realizzazione del presente progetto.

28 ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, d.lgs. n.50 del 2016 e s.m.i. ed all'art. 207 del d.l. n. 34 del 2020, e all'art. 3, comma 4, della legge n. 15 del 2022 di conversione del d.l. n. 228 del 2021, sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato, previa opportune verifiche, l'importo dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell'anticipazione; in ogni caso all'ultimazione della prestazione l'importo dell'anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

I pagamenti avverranno

- All'approvazione del progetto esecutivo per la fase progettuale, del corrispettivo indicato espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato, ai sensi dell'art. 59, comma 1-quater del Codice.
- L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di **250.000,00 €**, a seguito dell'emissione della relativa fattura elettronica da parte dell'Aggiudicatario. L'importo è certificato mediante SAL emesso dal Direttore dei Lavori; tale documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
- Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.
- In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti.

Il pagamento potrà avvenire tramite accreditamento delle somme dovute presso l'istituto di credito o l'ufficio postale presso il quale l'Aggiudicatario stesso è titolare di un conto corrente.

Si fa presente che "Le fatture", come stabilito dall'art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge Finanziaria per l'anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all'art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, ai fini del pagamento dovranno essere trasmesse obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio. Ai fini del buon esito del pagamento nella fattura elettronica dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- Codice univoco ufficio: EHD13P;
- Codice Identificativo Gara (CIG);
- Il numero di contratto (Protocollo);
- Ogni altra informazione contenuta nella e-mail di comunicazione di esito positivo di ricezione. Si precisa che ai sensi dell'art. 1 del d.l. 24 aprile 2017, n.50, dal 1 luglio 2017 il regime dello *split payment* è applicato anche alle Agenzie Fiscali, pertanto le fatture emesse, a partire dalla stessa data, nei confronti dell'Agenzia e/o eventuali note di credito dovranno essere di tipo "split".

29 ACCESSO AGLI ATTI

Fermo restando quanto previsto in materia di accesso agli atti nel d.lgs. n. 50 del 2016 all'art. 53, l'esercizio del diritto di accesso può essere esercitato ai sensi degli art. 22 e seguenti della l. n. 241 del 1990.



30 DATI PERSONALI

In applicazione della direttiva (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e in osservanza al d.lgs n.50 del 2016, si comunica che i dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del presente contratto saranno oggetto di trattamento da parte dell'Agenzia. Tali dati saranno trattati con idonee misure anche organizzative, tecniche e fisiche atte a garantirne il trattamento in modo adeguato, conforme alle finalità per cui verranno gestiti e per impedirne la consultazione, la divulgazione, l'esfiltrazione, la modifica/distruzione non autorizzata dei medesimi.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e in linea con il regolamento 679/2016 in materia di privacy, e gli stessi saranno trattati esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Si ricorda che i partecipanti alla procedura avranno altresì l'obbligo di compilare e firmare l'allegata informativa privacy sui dati personali relativi ai fornitori.

31 DEFINIZIONE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

32 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro il giorno 15/11/2022, ore 12:00** in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti ("*Area comunicazioni*"), previa registrazione al Sistema stesso.

Solo in caso di indisponibilità della piattaforma telematica, si potrà procedere all'invio delle stesse tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec: dir.amministrazionefinanza.acquisti@pec.adm.gov.it.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Sistema ("*Area comunicazioni*") e sul sito istituzionale <https://www.adm.gov.it/portale/direzione-centrale> Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Sistema o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.